



Comune di Campogalliano

REGOLAMENTO PER I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI CAMPOGALLIANO E SINGOLI VOLONTARI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

Articolo 1 – Principi generali

1. Il Comune di Campogalliano:

- a) riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato, in particolare di quello costituito in associazioni, come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile, ambientale, sportivo, culturale e di promozione del territorio;
- b) promuove il contributo del volontariato al conseguimento dei fini istituzionali dei servizi comunali;
- c) sensibilizza la comunità locale sul valore del volontariato attraverso iniziative che coinvolgono direttamente i volontari.

2. Questo regolamento disciplina e organizza l'attività di singoli individui, che volontariamente, spontaneamente e gratuitamente intendano collaborare e partecipare allo svolgimento di compiti di interesse sociale, civile, ambientale, sportivo, culturale e di promozione del territorio autorizzati e promossi dal Comune di Campogalliano migliorando il servizio pubblico.

Articolo 2 – Definizione di volontario

1. Il volontario è una persona fisica che, per libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo, gratuito e occasionale, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà e di promozione sociale, civile, ambientale, sportiva, culturale e di promozione del territorio.

2. La scelta del volontario deve essere libera e, pertanto, consapevole, informata e non condizionata da uno stato di bisogno.

Articolo 3 – Prestazione del volontario

1. La prestazione del volontario consiste nel mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. E' una manifestazione di disponibilità ad impiegare energie fisiche o intellettuali in collaborazione con la struttura organizzativa dell'ente dotata degli strumenti per indirizzare tali energie alla realizzazione di obiettivi di solidarietà sociale e di promozione sociale, civile, ambientale, sportiva, culturale e di promozione del territorio.

2. L'attività del volontario è priva di vincoli di natura obbligatoria o di subordinazione ed è incompatibile con l'instaurazione di rapporti di lavoro, stabili o precari, di tipo autonomo o subordinato. È, inoltre, da ritenersi incompatibile con qualunque forma di riconoscimento compresa la preconstituzione di titoli di merito ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualunque natura.

3. Il volontario presta la propria attività, previa autorizzazione dell'Ente, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza condizioni che possano incidere sull'autonoma iniziativa del volontario al di là delle ordinarie esigenze di formazione, organizzazione e corretto svolgimento del servizio, tutela della sicurezza e dell'incolumità propria e altrui.

4. Al volontario è fatto obbligo di operare nel pieno rispetto delle persone e delle cose con le quali venga in contatto a causa delle sua attività.

Articolo 4 – Registro dei Volontari singoli

1. E' istituito il Registro dei Volontari singoli.

2. Sono iscritti nel Registro gli individui che, intendendo collaborare con l'ente in qualità di volontari e disponendo dei requisiti minimi richiesti, abbiano presentato la domanda di iscrizione utilizzando i moduli predisposti dall'Ente anche in relazione a singoli eventi.

3. Le domande di iscrizione nel Registro sono esaminate entro trenta giorni dalla presentazione.

4. I volontari sono cancellati dal Registro:

- a) essendo l'attività prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, per loro espressa rinuncia, in forma scritta, in ogni tempo e con effetto immediato;
- b) per accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione;
- c) per gravi negligenze nello svolgimento delle attività, risultanti da comunicazione scritta da parte dell'istituzione pubblica interessata o da parte degli utenti delle prestazioni;
- d) in caso di mancato svolgimento dell'attività di volontario nell'anno solare.

5. Il Registro è tenuto dall'ufficio associazionismo e sport, o altro ufficio individuato dall'organo esecutivo.

Articolo 5 – Bando

1. Al fine di rendere noto e consentire a chiunque di collaborare liberamente, quale volontario, con il Comune di Campogalliano, viene pubblicato sul sito web un Bando nel quale sono indicati i requisiti minimi richiesti, per l'iscrizione nel Registro.

2. Il bando è aperto e non ha scadenza.

3. Le domande di iscrizione nel Registro dei Volontari singoli sono esaminate entro trenta giorni dalla presentazione dal responsabile del Settore servizi culturali, ricreativi e politiche giovanili, o altro responsabile individuato dall'organo esecutivo.

4. Deve essere accertato il possesso dei requisiti richiesti e, in caso di esito positivo, si dispone l'iscrizione nel Registro. In caso di esito negativo viene comunicato al candidato il diniego dell'iscrizione.

Articolo 6 – Requisiti dei volontari singoli

1. Il singolo individuo che intenda collaborare, quale volontario, con questo ente deve:

- a) essere maggiorenne;
- b) non aver subito condanne penali che comportano l'incapacità di contrattare e contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero l'interdizione, seppur temporanea, dai pubblici uffici, o che incidano sulla moralità del cittadino.

2. Per particolari e specifiche attività, per manifestazioni importanti e grandi eventi, che richiedono particolari competenze, attitudini o predisposizioni, l'ente si riserva di richiedere ulteriori specifici requisiti nonché disponibilità relativa al periodo di svolgimento di tali manifestazioni od eventi.

Articolo 7 – Copertura assicurativa

1. Il Comune di Campogalliano provvede d'ufficio e con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa dei volontari iscritti nel Registro ed impiegati in attività autorizzate.

2. La copertura assicurativa prevede la tutela per infortuni e malattie, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi conseguenti allo svolgimento dell'attività di volontariato.

3. Qualora sia previsto l'utilizzo di veicoli nello svolgimento dell'attività di volontariato, l'assicurazione deve essere estesa anche all'impiego degli automezzi, furgoni, motocicli, ecc. di proprietà dell'ente.

Articolo 8 – Rimborsi spese

1. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dall'eventuale soggetto beneficiario.

2. E' vietata l'erogazione ai volontari di compensi in denaro che non corrispondano a spese dagli stessi sostenute nell'esercizio dell'attività.

3. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese autorizzate ed effettivamente sostenute e documentate inerenti l'attività prestata. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Articolo 9 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità

1. Questo Regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione d'approvazione.
2. Sono abrogate tutte le norme regolamentari di questo ente che disciplinano il volontariato e che siano in contrasto con il presente.
3. Il Regolamento è pubblicato nel sito web dell'ente a tempo indeterminato.